

## Disposizioni di cui all'art. 20 DPR 131/1986 sulla "Interpretazione degli atti"

Testo risultante dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, Legge n. 27.12.2017 n. 205 (in GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ord. n. 62) a confronto con il testo previgente

Testo in vigore ante 1° gennaio 2018	Testo in vigore dal 1° gennaio 2018
<p><i>“L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici <b>degli atti</b> presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”</i></p>	<p><i>“L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici <b>dell'atto</b> presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, <b>sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi</b>”</i></p>